



COMUNE di GALATINA
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI

Delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 3 Aprile 2014

Articolo 1 – Principi

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine si promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica.

Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.

2. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

3. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

4. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;

i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di GALATINA;

i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;

le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;

gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico e di coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.

Articolo 3 – Soggetti interessati

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i contribuenti del Comune di GALATINA che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio della propria utenza domestica, secondo le indicazioni riportate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali.

I soggetti che aderiscono dovranno effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in

disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si versa il tributo riguardante l'igiene ambientale, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto.

2. L'adesione al progetto da parte del singolo contribuente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Benefici

1. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.

2. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 – Agevolazioni

1. L'adesione alla pratica del compostaggio potrà far beneficiare di un bonus economico in forma di riduzione del tributo riguardante l'igiene ambientale (di seguito denominato TARI), il cui importo e le cui modalità di attribuzione saranno determinati annualmente in sede di approvazione del Piano Finanziario e del Piano tariffario TARI, tenendo conto anche delle economie di spesa scaturite dalla riduzione della frazione organica conferita previa attestazione tecnico/contabile resa dai responsabili dei servizi di riferimento.

2. Per il solo anno 2014, in via sperimentale, il bonus consisterà nella premialità di € 20,00 per componente del nucleo familiare utilizzato per il calcolo, applicata in riduzione sul tributo TARI dovuto dal soggetto cui è intestata la bolletta e che aderisce alla pratica del compostaggio, proporzionata ai mesi di effettivo esercizio del compostaggio.

La premialità non può superare l'importo di € 100,00.

Articolo 6 – Materiali compostabili

1. Sono materiali compostabili:

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
- gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, patate, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).

2. Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo: - bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.

3. Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:

- gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Articolo 7 - Materiali da non introdurre nel composto

1. E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:

- carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
- Qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Articolo 9 – Compostiere

1. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari: esiste in commercio un contenitore apposito, detto compostiera. La spesa per l'acquisto della compostiera è a totale carico del cittadino che aderisce.

2. Il volume della compostiera deve essere adeguato al numero di componenti della famiglia cui serve; la compostiera deve essere collocata a diretto contatto del terreno, in un giardino, ortale, etc.

3. Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi della compostiera; se si possiede un giardino, ortale etc. di superficie minima pari a mq 500, possono essere utilizzati i seguenti sistemi:

- a) due buche, una in uso, l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca cm 50x50, profonda 40 cm circa, può bastare per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti di cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque;
- b) cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno;
- c) un cumulo libero oppure confinato, (è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole).

4. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

5. Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene e sapere che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

Articolo 10 - Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione

1. I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, presso lo sportello Tariffa Igiene Ambientale dell'Ufficio Tributi esclusivamente mediante il *Modello A*, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI;

con tale domanda i contribuenti si impegnano anche a frequentare obbligatoriamente, in occasione della prima adesione, il corso sul compostaggio che viene organizzato annualmente dal Comune.

A seguito della frequenza di tale corso il contribuente otterrà una certificazione e verrà inserito nell'Albo dei Compostatori, che viene tenuto presso sportello Tariffa Igiene Ambientale dell'Ufficio Tributi.

All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che pratica il compostaggio.

2. In fase di prima applicazione, al fine del riconoscimento del bonus economico 2014, l'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Per le annualità successive al 2014 l'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 28 Febbraio del medesimo anno. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

3. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Compostatori .

4. L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il *Modello B*, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla

riduzione a partire dalla data di cessazione. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante emissione di bolletta integrativa nell'anno in corso o nell'anno successivo.

Articolo 11 - Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Articolo 12 – Verifiche

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale e di quello del Gestore del Servizio Igiene ambientale che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti all'isola ecologica) e degli ispettori ambientali i quali controllano puntualmente che gli utenti iscritti all'Albo dei compostatori non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta.

L'amministrazione comunale potrà individuare ulteriori figure addette al controllo (tramite ad esempio appositi protocolli di intesa con soggetti esterni, associazioni di volontariato etc.)

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo.

Nel caso che gli utenti iscritti all'Albo conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

3. L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la cessazione della riduzione applicata.

Articolo 13 – Allegati e schema di convenzione

1. Modello A : richiesta di adesione al compostaggio domestico;
2. Modello B : richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico;
3. Modello C : modulo di sopralluogo